



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 31-05-2021

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021 - 2023 : Approvazione aliquote IMU 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18:30** presso la Sala Consiliare, in seguito ad invito diramato dal Presidente con le formalità prescritte dalla vigente Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta .  
 Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO BERNARDINI FRANCESCO

Pres./Ass.	Nominativo
P	DE RANIERI ANDREA
A	CAEDDU EMANUELE
A	BERNAVA ANDREA
P	MALFANTI VALENTINA
P	BERNARDINI FRANCESCO
P	FRATI ALESSIO
P	FERTI SERENA
P	RAVANI GREGORIO
A	PISANI CLAUDIO
P	FONTANA RAFFAELLA
A	FABIANO ROSANNA
P	BENELLI GERVASIO
P	PETACCHI LUCIO

Partecipa: II SEGRETARIO GENERALE  
 ROSA PRIORE

Il presente verbale riporta gli accadimenti in forma riassuntiva e non letterale. La versione integrale degli interventi dei consiglieri si trova nella registrazione conservata agli atti.

La situazione di cui al frontespizio è quella al momento della discussione del presente punto all'o.d.g.

**IL SINDACO** illustra il punto all'o.d.g.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

### **Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Richiamata la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze che nel ribadire che «per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, (comma 749 dell'art. 1) è prevista l'applicazione della **detrazione di 200 euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal Comune**».**

**Visto** il parere di regolarità tecnico/contabile FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti 7 favorevoli e 2 contrari (Benelli e Fontana) resi dai Consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Immobili ( aliquota ordinaria)	10,6 ‰
Categorie catastali C1 – C3 – D2 ( solo se affittati ad uso commerciale o utilizzati dal proprietario per uso commerciale)	8,2 ‰
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	4,6 ‰
Aree edificabili	7,6 ‰
Terreni Agricoli	4,6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il beneficiario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili destinati ad uso abitativo sul territorio comunale ad eccezione dell'unità immobiliare beneficiaria dell'aliquota agevolata</li> <li>b. il beneficiario risieda anagraficamente nell'immobile concesso in uso gratuito;</li> </ul>	6,6 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Il contratto sia registrato</li> <li>b. Il comodante possieda un solo immobile in Italia <i>oppure</i> Il comodante oltre all'immobile concesso in comodato, possieda, nello stesso comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale</li> <li>c. Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato</li> <li>d. Il comodatario utilizzi l'immobile quale abitazione principale</li> </ul> <p><b>Sono escluse dal beneficio le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9</b></p>	6,6 ‰  Base Imponibile ridotta del 50%

Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	Assimilato abitazione principale
Immobili posseduti da italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti AIRE, a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che l'immobile non risulti locato	6,2 ‰
a) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa anagraficamente residenti nel Comune di Ameglia, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale b) Immobili di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa studenti universitari anche in assenza della residenza anagrafica c) Le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate	Assimilato abitazione principale
Alloggi degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) oppure ERP, occupate da assegnatari residenti nel Comune di Ameglia adibiti ad abitazione principale	10,6% Detrazione € 200
Abitazioni concesse in locazione da privati a persone fisiche che dimorano e risiedono anagraficamente nell'alloggio alle condizioni definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n.431/1998	6,6 ‰ Importo dovuto ridotto del 25%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non locati <i>cd Immobili merce</i>	2 ‰

**B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

**C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Letto, confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

II SEGRETARIO GENERALE

FRANCESCO BERNARDINI  
( Firmato all'originale)

ROSA PRIORE  
( Firmato all'originale)

COPIA

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS 18 AGOSTO 2000, N° 267**

Sulla presente deliberazione sono stati apposti i seguenti pareri:

**Regolarita' Tecnica:**

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **24-05-2021**  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Responsabile dell'Area  
*Dott. Ardigo' Alessandro*  
( Firmato all'originale)

**Regolarità contabile:**

Esito : **Favorevole** Rilasciato in data **24-05-2021**

Il Responsabile dell'Area  
*Dott. Ardigo' Alessandro*  
( Firmato all'originale)

**Attestato di pubblicazione**

La presente deliberazione resta pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ameglia dal 09-06-2021 al 23-06-2021.

Ameglia, 09-06-2021

Il Responsabile della Pubblicazione  
Firmato in originale SABRINA CASALE

**Esecutività**

La presente deliberazione diviene esecutiva il 03-07-2021, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

II SEGRETARIO GENERALE  
D.ssa ROSA PRIORE